

Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con l'approvazione definitiva del Ddl di bilancio 2022 da parte del Senato della Repubblica (con "replica" programmata nei prossimi giorni presso la Camera dei Deputati, presumibilmente senza modifica alcuna), vanno a consolidarsi le modifiche alle disposizioni, contenute nell'art. 110 del Dl 104/2020, riguardanti la rivalutazione dei beni e il riallineamento dei valori civili e fiscali.

Le modifiche in commento, operate per ragioni di gettito erariale, in ragione della **sottostima** degli effetti sul bilancio pubblico di tale ultima disposizione, hanno ad oggetto le sole immobilizzazioni immateriali, "responsabili" secondo la relazione tecnica al provvedimento della maggior parte dei risparmi in eccesso delle imprese rispetto al dato programmato.

In questo contesto, il nuovo comma 8-ter stabilisce che, con riferimento ai maggiori valori imputati ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dello stesso art. 110 alle attività immateriali ammortizzabili, ai sensi dell'art. 103 del Tuir, per diciottesimi (marchi e avviamento), la deduzione è effettuata in misura non superiore ad un **cinquantesimo**.

Il nuovo comma 8-quater consente, però, che venga mantenuto l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 176 comma 2-ter del Tuir (a scaglioni dal 12% al 16%), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Una terza opzione è quella di **revocare**, anche parzialmente, la disciplina fiscale dell'art. 110 del Dl 104/2020, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento

dell' Agenzia delle Entrate. All' impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l' imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l' utilizzo in compensazione nel modello F24.

Le **modalità attuative** della disposizione saranno stabilite con provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.

Pur se la norma sulla rinuncia presenta letteralmente un ambito potenzialmente più ampio, la sua *ratio* – e in questo senso sembra andare anche la Relazione al Ddl. di bilancio 2022 – ne dovrebbe circoscrivere l' ambito ai soggetti che hanno proceduto alla rivalutazione o al riallineamento dei valori dei marchi e dell' avviamento.

Il nuovo art. 110 comma 8-ter del Dl 104/2020 prevede, poi, un apposito meccanismo a seguito del quale, in presenza di operazioni realizzative, il periodo cinquantennale di deduzione è “traslato” sulle minusvalenze.

Più precisamente, nel caso di **cessione a titolo oneroso**, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all' esercizio dell' impresa ovvero al consumo personale o familiare dell' imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo:

- la **minusvalenza** è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione (oppure oggetto di riallineamento), in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come rideterminato in virtù delle nuove disposizioni;
- per l' eventuale soggetto avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile di tale maggior valore, al netto dell' eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione **in quote costanti** per il residuo periodo di ammortamento.

Come precisato dalla Relazione al Ddl. di bilancio 2022, la

disposizione è volta a specificare che il regime di deduzione cinquantennale delle componenti negative non viene meno se il soggetto **perde la disponibilità** del bene rivalutato o riallineato, ovvero non presenti più in bilancio il costo relativo all'attività immateriale. La norma interessa il solo caso in cui l'impresa rimanga "inerte" e accetti, quindi, l'allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale (e non, quindi, le altre due casistiche, riferite al pagamento dell'ulteriore imposta sostitutiva del 9%-11%-13% e alla rinuncia agli effetti della rivalutazione).

Recupero cinquantennale traslato sul cessionario

Peraltro, occorreranno chiarimenti appositi in merito a casi come **l'assegnazione ai soci** (menzionata in modo espresso dalla nuova norma sulle minusvalenze, quando però le minusvalenze da assegnazione sono indeducibili ai sensi dell'art. 101 del Tuir), o la cessazione dell'attività (situazione, quest'ultima, in cui dovrebbe essere possibile portare in deduzione, come da principi generali, i cinquantesimi residui).

Va segnalato, da ultimo, che con la versione del Ddl. di bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Senato **non sono state recepite** alcune proposte emendative che avrebbero permesso la trasformazione delle DTA riferite alle quote di ammortamento dei marchi e dell'avviamento nelle situazioni di perdita fiscale, le quali avrebbero consentito un "respiro" finanziario a molte imprese interessate dalla misura restrittiva introdotta.

(MF/ms)

Gestione delle fatture a cavallo d'anno

Con la fine dell'anno, particolare attenzione deve essere posta alla gestione delle fatture attive e passive, anche per i **riflessi** che il momento di emissione e di ricezione possiedono rispetto all'esigibilità dell'imposta e al diritto alla detrazione.

Occorre innanzitutto ricordare che l'art. 1 comma 1 del Dpr 100/98 stabilisce che, per le fatture "a cavallo d'anno", non si applica la regola generale che consente l'esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In termini fattuali, ciò sta a significare che non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021 (per i mensili, da effettuarsi entro il 17 gennaio 2022), l'imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di **dicembre 2021**, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.

Sul tema, è da rammentare che il momento di effettuazione **non coincide** necessariamente con la data di l'emissione della fattura, poiché quest'ultima può essere emessa entro "dodici giorni dal momento di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6", ai sensi dell'art. 21 comma 4 del Dpr 633/72.

La data corrispondente al momento di effettuazione dell'operazione deve, comunque, essere indicata sul documento, se diversa da quella di emissione (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del Dpr 633/72).

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/2019, ha

sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria)” la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una **fattura elettronica**. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, venga riportata la data di effettuazione dell'operazione, che, come detto, non sempre corrisponde con quella di emissione/trasmissione del documento.

Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2021, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l'11 gennaio 2022). Nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2021), mentre la **data di emissione** sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SdI.

In una circostanza simile a quella appena rappresentata, mentre il fornitore è tenuto a far confluire l'imposta nella liquidazione dell'ultimo periodo del 2021 (l'operazione è infatti effettuata il 30 dicembre), il cessionario o committente, che avrà ricevuto la fattura successivamente al 31 dicembre 2021, non potrà esercitare il **diritto alla detrazione** nell'ultimo periodo 2021, neppure se procedesse all'annotazione entro il 15 del mese, atteso che l'art. 1 del Dpr 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell'imposta.

Il limite previsto per le sole fatture di “fine anno”, diversamente a quanto avviene negli altri mesi, è stato oggetto di **critiche** sul piano dei principi di equivalenza e neutralità dell'Iva, portando anche alla presentazione di una denuncia alla Commissione europea da parte di ANC e Confimi.

Secondo la denuncia presentata, infatti, la normativa interna di cui all'art. 1 del Dpr 100/98 **violerebbe**:

- il principio di equivalenza, per il fatto che il diritto alla detrazione non sarebbe esercitabile uniformemente nel corso dell'anno;
- il principio di neutralità, giacché una fattura elettronica trasmessa a fine anno e riferita a operazioni per cui il cessionario/committente ha a tutti gli effetti già subito la rivalsa dell'imposta potrebbe risultare recapitata dal Sistema di Interscambio (SdI) solo nell'anno successivo.

Vale la ricezione per gli acquisti in reverse charge

Nel caso di acquisti in reverse charge esterno che richiedano l'**integrazione** della fattura ricevuta, l'Iva deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento.

Per effetto dell'art. 47 del Dl 331/93, cui fa rinvio anche l'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente".

Solamente dopo l'annotazione dell'imposta "a debito" potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

Come aveva indicato la circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2012, nel caso di reverse charge per servizi ricevuti da soggetti non residenti, "è al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l'**esigibilità dell'imposta** (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell'Iva) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall'effettuazione del pagamento".

(MF/ms)

Tablelle Aci: aggiornamento 2022

Sono state pubblicate il 28 dicembre in Gazzetta Ufficiale le tabelle dei **costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli** elaborate dall'Acì, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, relative all'anno 2022.

Le tabelle sono suddivise a seconda della tipologia del veicolo: autoveicoli in produzione – elettrici e ibridi – fuori produzione (a benzina, a benzina-Gpl, a benzina-metano, a gasolio, a Gpl-metano, a metano esclusivo, elettrici e ibridi) e motoveicoli.

Per consultare le tabelle [cliccare qui.](#)

(MF/ms)

Utilizzo contanti: nuovi limiti e termini

Dal 1° gennaio è operativo il nuovo limite di **999,99 euro** (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra **soggetti diversi** di denaro contante ex art. 49 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano **artificialmente frazionati**.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del Dlgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Peraltro, per un frazionamento a cavallo tra il 2021 e il 2022 relativo ad un'“operazione **economicamente unitaria**” posta in essere nel 2021, dovrebbero reputarsi legittimi i pagamenti in contanti complessivamente inferiori alla soglia allora vigente seppure superiori a quella attuale.

Si pensi, ad esempio, al pagamento di 1.700 euro per la consulenza di un professionista in due momenti: 900 euro a fine dicembre 2021 e 800 euro a inizio gennaio 2022. Non altrettanto, invece, appare possibile dire qualora i medesimi due pagamenti dovessero rapidamente susseguirsi nei primi giorni di gennaio 2022.

Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli **assegni** bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del Dlgs. 231/2007).

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai **cambiavalute** iscritti nell'apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di **3.000 euro**.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del Dlgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il **minimo edittale** sia pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro (art. 63 comma 1-ter del Dlgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del Dlgs. 231/2007).

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a **comunicare alle competenti Ragionerie** territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del Dlgs. 231/2007.

Appare anche opportuno ricordare che le operazioni di **prelievo e/o di versamento** di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento *tra* soggetti diversi (si veda la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 10).

Peraltro, l'art. 35 comma 1 terzo periodo del Dlgs. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio

del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale **segnalazione alla UIF**.

Si tenga presente, infine, che i **turisti stranieri** possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-*bis* dell'art. 3 Dl 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del Dpr 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-*ter* del Dpr 633/72). La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (Ue) o allo Spazio economico europeo (See).

(MF/ms)

Adempimenti esterometro e intrastat 2022

Con l'inizio del nuovo anno, i soggetti passivi Iva sono chiamati a **verificare** gli adempimenti da porre in essere e le corrispondenti procedure da implementare a livello aziendale o professionale.

Si evidenzia, *in primis*, che sono state confermate, per il primo semestre del 2022, le vigenti **modalità di presentazione** del c.d. "esterometro", vale a dire l'invio massivo dei dati entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre (ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa).

Lo ha previsto l'art. 5 comma 14-ter del Dl 146/2021 (conv. L. 215/2021), rinviando alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 l'obbligo di trasmettere i dati via SdI, nel formato della **fattura elettronica**.

Inoltre, dal secondo semestre 2022, muteranno i termini dell'adempimento, essendovi l'obbligo di invio dei dati nei termini di emissione delle fatture o dei corrispettivi (per le operazioni attive) ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o al momento di effettuazione (per le operazioni passive).

Le modifiche descritte, per le operazioni dal 1° luglio, imporranno l'**aggiornamento** dei sistemi contabili attualmente in uso nonché puntuali verifiche delle procedure gestionali interne, con particolare riferimento agli acquisti da soggetti non stabiliti, dovendo porre attenzione ai più stringenti termini di invio al SdI dei dati relativi all'integrazione delle fatture ricevute o alle autofatture emesse.

Alcune novità significative interesseranno anche i **modelli INTRASTAT**, alla luce della determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istat) datata 23 dicembre 2021:

- è **abolito** l'obbligo di presentazione del modello Intra acquisti (*Intra 2-bis* e *Intra 2-quater*) su base trimestrale;
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
- negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (*Intra 2-bis*) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti

(Intra 2-*quater*) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al paese di pagamento;

- negli elenchi relativi alle cessioni (Intra 1-*bis*) è, invece, introdotto il dato relativo al paese di origine delle merci, ai fini statistici.

Le modifiche appena segnalate discendono, in gran parte, dall'applicazione del Regolamento Ue n. 2152/2019.

Un'ulteriore novità per la presentazione dei modelli dipende, invece, dall'applicazione del Dlgs. 192/2021 in tema di "call-off stock". È introdotta, infatti, la nuova sezione 5 del modello Intra-1 per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione Iva dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock".

Le nuove modalità di presentazione si applicano agli **elenchi riepilogativi** delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all'ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

In tema di modelli Intrastat, si rammenta che sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (Intra 1-*bis* e Intra 1-*ter*), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

L'obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022 (Dm 21 giugno 2021).

Da ultimo, sempre nell'ottica delle procedure interne da porre in essere per il 2022, si rammenta che, secondo il provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021, a partire dalle

operazioni effettuate dal **1° gennaio 2022**, è prevista la predisposizione della dichiarazione Iva annuale. La bozza risulterebbe disponibile per la visualizzazione, modifica o integrazione a partire dal 10 febbraio 2023.

È, invece, già possibile visionare e integrare le bozze dei registri Iva delle fatture e degli acquisti (artt. 23 e 25 del Dpr 633/72) nonché delle liquidazioni periodiche dell'Iva, per tutte le operazioni successive al 1° luglio 2021.

Il programma è, però, limitato ai soli soggetti passivi Iva con liquidazioni periodiche su base trimestrale.

Resta da definire se e con quali modalità sarà implementata la **fatturazione elettronica** per i soggetti in regime di vantaggio e forfetari, dopo il riconoscimento della misura di deroga con decisione Ue n. 2251/2021.

Ulteriori elementi di cui tenere conto riguardano alcuni servizi in scadenza e le altre novità relative alla e-fattura.

(MF/ms)

Bonus “Ricerca e sviluppo” prorogato fino al 2031

L'art. 1, comma 45, della legge di bilancio 2022 **proroga**, con alcune modifiche in merito alla misura agevolativa, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui all'art. 1 commi da 198 a 206 della L. 160/2019, ferma restando la disciplina di base dell'agevolazione.

Se per il 2022 vengono mantenuti la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione previgente, la proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti.

In particolare, il credito per attività di **ricerca e sviluppo** è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre dal periodo d'imposta successivo (2023, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d'imposta deve sempre essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito per attività di **innovazione tecnologica** è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre dal periodo d'imposta successivo (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, nel limite massimo di 2 milioni.

Analoghe misure e periodi di applicazione sono previsti per il credito d'imposta per **design** e ideazione estetica. Pertanto, il credito per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (nuovo comma 203-*quater* dell'art. 1 della L. 160/2019).

Quanto al credito d'imposta per **innovazione digitale 4.0** e transizione ecologica, il credito d'imposta spetta:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al **15%**, con un limite massimo di 2 milioni;
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al **10%**, con un limite massimo di 4 milioni (nuovo comma 203-quinquies dell'art. 1 della L. 160/2019);
- dal periodo d'imposta successivo (2024, per i soggetti "solari") e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari **5%**, con un limite massimo annuale di 4 milioni (nuovo comma 203-sexies dell'art. 1 della L. 160/2019).

La tabella di seguito riepiloga le misure dell'agevolazione dal 2022 al 2031.

Crediti d'imposta	2022	2023	2024	2025	Dal 2026 al 2031
Ricerca e sviluppo	20%, max 4 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni	10%, max 5 milioni
Innovazione tecnologica	10%, max 2 milioni	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	–
Design e ideazione estetica	10%, max 2 milioni	10%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	5%, max 2 milioni	–
Innovazione tecnologica 4.0 e green	15%, max 2 milioni	10%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	5%, max 4 milioni	–

Convenzione trasporti Tnt-Fedex: listini 2022

Si rinnova anche per l'anno 2022 la convenzione sottoscritta con TNT Global Express Srl/FedEx a favore delle Aziende associate Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all'Estero

In allegato il nuovo **listino tariffe internazionali**.

Le **tariffe nazionali** non subiranno aumenti.

Unica variazione: verranno rimosse le condizioni tariffarie riservate relativamente ai supplementi Manual Handling e Non Stackable.

A partire dal 1 gennaio 2022, per questi due supplementi nazionali saranno applicati gli importi di listino pubblicati sul sito TNT a partire da tale data.

•	Supplemento Manual Handling: si applicherà alle spedizioni di colli aventi un peso superiore ai 30 kg, oppure il lato più lungo superiore a 121 cm, oppure il secondo lato più lungo superiore a 76 cm. Il supplemento continuerà a non essere applicato alle spedizioni di pallet standard e alle spedizioni a cui viene applicato il supplemento Exceed Dimension. L'importo di listino del supplemento non subirà variazioni.
•	Supplemento Exceed Dimension: il supplemento si applicherà alle spedizioni in cui almeno una dimensione dei colli che compongono la spedizione superi cm 243 (Lun.) x 120 (Lar.) x 180 (Alt.). L'importo di listino del supplemento non subirà variazioni.
•	Supplemento Non Stackable: l'importo di listino del supplemento sarà di 30 euro per collo.

Precisiamo che ai costi dei listini riportati dovranno essere aggiunti:

- Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali
- Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali
- Supplemento carburante
- Eventuali servizi accessori

Modalità di utilizzo del servizio

Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl

Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)

Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l'estero) e mensile (per l'Italia) le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio

A supporto è attivo il **Servizio Clienti**:

- telefonando al n. verde 199.803.868
- collegandosi al sito <https://www.tnt.it/customeronline>
CONTATTACI ON LINE

In pochi secondi potrete:

- prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro

- richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT
- calcolare tempi e costi di una spedizione
- gestire un lasciato avviso
- individuare i punti TNT più vicini
- segnalare un disservizio

(MP/ms)

[4692_TARIFFE_INTERNAZIONALI_2022.pdf](#)

[Download](#)

Intrastat 2022: nuove regole e adempimenti

Con la Determinazione **prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021** l'Agazia delle dogane, d'intesa con l'Agazia delle Entrate e con l'Istituto Nazionale di Statistica, in recepimento delle disposizioni applicative richieste dalla UE, ha adottato le misure relative alle semplificazioni, modifiche e innovazioni degli obblighi dei contribuenti in materia degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intrastat).

Le disposizioni contenute nel provvedimento **si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.**

In particolare,

- **Acquisti di beni e prestazioni di servizi:**

Con riferimento alle **semplificazioni degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello Intra 2bis)** è stata **elevata la soglia di**

esonero dalla presentazione del Modello.

- I soggetti di cui all'articolo 1 del Decreto 22.02.2010 devono presentare gli elenchi riepilogativi degli **acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili**, qualora l'**ammontare totale trimestrale di detti acquisti** sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 350.000 euro**.

Restano, invece, **invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi dalla UE (Modello Intra 2quater)**:

- gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'**articolo 7-ter D.P.R. 633/1972**, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, devono essere presentati, con riferimento a periodi mensili, qualora l'**ammontare totale trimestrale di detti acquisti** sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

In pratica, la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sarà obbligatoria se l'importo totale trimestrale è uguale o superiore a 350.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, la presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi ricevute sarà obbligatoria se l'importo totale trimestrale è uguale o superiore a 100.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Sia per i Modelli Intra 2bis che per i Modelli Intra 2quater **non è più prevista la presentazione del Modello con cadenza trimestrale**.

Inoltre, per il Modello Intra 2, la **compilazione di alcuni campi diventa facoltativa**:

- **per i beni (Intra 2bis)**, sono facoltative le informazioni relative allo **Stato del fornitore**, al **codice Iva del fornitore** ed all'**ammontare delle operazioni in valuta**.

- per i servizi (*Intra 2quater*) sono facoltative le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento

▪ Cessioni di beni

Restano invariate le soglie di periodicità previste per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese, come da norme già in attuazione (DM del 20 febbraio del 2010):

- **periodicità mensile**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, **un ammontare totale trimestrale superiore a Euro 50.000,00;**
- **periodicità trimestrale**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, **un ammontare totale trimestrale non superiore a Euro 50.000,00.**

Come novità, per le cessioni Intracomunitarie di beni, è previsto il nuovo obbligo di inserire, ai fini statistici, l'informazione relativa all'Origine dei beni spediti in un altro Stato membro.

Il dato sull'origine segue le regole doganali:

per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata.

Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all'attribuzione dell'origine non preferenziale.

▪ **Natura della Transazione**

Come indicato nella Determinazione dell' Agenzia delle Dogane, cambiano anche le istruzioni per la compilazione della **Natura della Transazione** dei modelli INTRASTAT per quanto concerne gli elenchi INTRA 1bis e INTRA 2bis.

Sia per le **cessioni di beni (Intra 1bis)** che per **gli acquisti (Intra 2bis)**, il campo **"Natura della transazione"** viene dettagliato nelle **colonne A e B** della relativa **Tabella B**, **in allegato nelle nuove istruzioni (Allegato XI)**

Nello specifico:

negli **elenchi riepilogativi** relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla **natura della transazione** sono forniti **conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella "Natura della transazione"** di cui all'Allegato XI:

- **I soggetti** che nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, **presumono di realizzare un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000**, devono indicare i dati relativi alla Natura della Transazione a **2 cifre contenuti nelle colonne A e B;**

*Esempio: In caso di invio in lavorazione di beni conto terzi senza passaggio di proprietà in altro Stato membro con rientro delle merci nello stesso Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in **colonna A il codice 4** e in **colonna B il codice 1.***

- **tutti gli altri soggetti** possono indicare i dati relativi alla Natura della Transazione **conformemente alla disaggregazione a 1 cifra**, vale a dire **esponendo solo i dati indicati nella colonna A (come in passato)**; in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla

disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B), esponendo i dati indicati nelle due colonne

◦ **Spedizioni inferiori a 1.000 euro**

Una ulteriore novità è stata introdotta dalla Determinazione delle Dogane; infatti, l'art.3 prevede che, **per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000**, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi dei beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, **utilizzando il codice unico "99500000"**.

In pratica non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice 99500000.

La semplificazione si applicherà sia ai modelli INTRA 1-bis, relativi alle cessioni, che ai modelli INTRA 2-bis, relativi agli acquisti intracomunitari.

▪ **Nuova Sezione 5 (Intra 1 sexies) – Call off – stock**

È stata introdotta, infine, una **nuova sezione dedicata alle operazioni di Call off-stock – (Intra 1sexies).**

Tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a **periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.**

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.

N.B. Con il nuovo regime del Call off – stock gli operatori possono contare in una disciplina uniforme, a livello europeo, che consente di trasferire beni presso un destinatario e/o cessionario di altro Stato membro con efficacia traslativa sospesa da perfezionare, al massimo, entro 12 mesi secondo le condizioni indicate nella norma (art.41 bis e 38 ter del Dl.331/93, introdotti dal dlgs.192/2021).

Secondo la nuova disciplina, la segnalazione di queste operazioni negli elenchi Intra diventa ordinariamente doppia (Intra 1 sexies e Intra 1 bis) come si evince dalle nuove istruzioni.

Una prima segnalazione, da imputare al periodo di spedizione, coinvolge la nuova Sezione 5 (Intra 1 sexies). Una seconda segnalazione riguarda, invece, il successivo trasferimento della proprietà e la conseguente fatturazione ai sensi dell'art.41 da gestire, anche ai fini statistici, con la Sezione Intra 1bis.

(AD/ms)

Legge di Bilancio 2022: novità in materia lavoro e previdenza

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la **Legge 30 dicembre 2021 n 234** recante **“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”** .

In materia di lavoro e previdenza le principali novità riguardano:

Congedo paternità – La Legge di bilancio 2022 rende strutturale l'astensione obbligatoria di dieci giorni da usufruire nei primi 5 mesi di vita del bambino o dalla sua adozione. Per il 2022 viene previsto, in aggiunta, un ulteriore giorno di astensione facoltativa in accordo e sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima (art. 1 comma 134).

Sostegno alla maternità – Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata prive di altre forme previdenza obbligatoria ; per le lavoratrici autonome ; le imprenditrici agricole, nonché le libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, la legge di bilancio 2022 riconosce ulteriori tre mesi di indennità di maternità, purchè nell'anno precedente all'evento sia stato dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro (art. 1 comma 239).

Ammortizzatori sociali

La legge di bilancio riordina il sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di uniformare e allargarne il campo di applicazione in senso universalistico. Allo stato, il campo di applicazione delle integrazioni salariali è definito attraverso la combinazione dei requisiti riguardanti il lavoratore con l'appartenenza settoriale e la dimensione delle impresa da cui il lavoratore dipende. Pertanto:

- Dal 1° gennaio 2022 viene ridotta da 90 a 30 giorni l'**anzianità minima** richiesta per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti (art. 1, comma 191);
- Dalla medesima data i trattamenti di integrazione salariale vengono estesi ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti (art. 1 commi 191 e 192);
- Ai fini della determinazione delle **soglie dimensionali**, per il riconoscimento dei diversi trattamenti di integrazione salariale, vengono inclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio che svolgono la prestazione lavorativa sia all'interno sia all'esterno dell'azienda (art. 1 comma 193) ;
- A partire dal 1° gennaio viene riconosciuto un **unico massimale** per le integrazioni salariali pari a 1.199,72 euro (art. 1, comma 194) ;
- Viene modificata la disciplina del **contributo addizionale** a carico del datore di lavoro in caso di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari. In particolare è prevista una riduzione per le aziende che non abbiano fatto ricorso alla

cassa per almeno da due anni a partire dal 2025. Dal 1° gennaio le aziende che fabbricano elettrodomestici con oltre 4.000 dipendenti, che abbiano stipulato nel 2019 contratti di solidarietà con una riduzione concordata dell'orario di lavoro non superiore ai 15 mesi, verranno esonerate dal versamento del contributo (art. 1 comma 195) ;

- Viene introdotto l'obbligo per il datore di lavoro, richiedente il **pagamento diretto** delle prestazioni da parte dell'INPS, di trasmettere i dati necessari alla liquidazione entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ovvero, se precedente, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione (art. 1 commi 196) ;

- Viene eliminato il **divieto assoluto di attività lavorativa** durante la percezione di integrazioni salariali. A fronte di ciò viene prevista l'interruzione dell'erogazione in caso di contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi, o la sospensione se il contratto è di durata inferiore (art. 1, commi 197) ;

- Dal 1° gennaio 2022 per tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, non coperti dai fondi di solidarietà, indipendentemente dal settore di appartenenza, viene **estesa la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie** e i relativi obblighi contributivi (art.1 comma 198) ;

- Vengono **riordinate le causali di intervento** delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo l'estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati di concerto con il Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico per garantire il recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze (art. 1 comma 199) ;

- Viene previsto un **ulteriore periodo di CIGS**, pari a un

massimo di 12 mesi non prorogabili, per sostenere transizioni occupazionali nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti con le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale (art. 1 comma 200) ;

- Viene previsto l'**obbligo di partecipazione a iniziative formative o di riqualificazione** per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali. A tal fine, mediante accordo sindacale, sono definite le azioni finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori. I lavoratori interessati dal trattamento accedono al programma **Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL)**. La mancata partecipazione comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale (art. 1 comma 202);

- Per i **contratti di solidarietà** vengono ampliati i limiti di utilizzo. La riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile mentre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 % nell'arco di durata del contratto (art. 1 comma 199);

- Viene ridefinito l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e le prestazioni erogate. Tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO, che occupano almeno un dipendente, dovranno versare al relativo fondo. Tutti i fondi dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale (FIS) dell'INPS (art. 1 commi da 204 a 206 e da 208 a 213)

- Per quanto riguarda il rilascio del **DURC**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, verrà considerata anche la regolarità dei versamenti contributivi ai fondi di solidarietà (art. 1 comma 214);

- Per gli anni 2022 – 2023 viene prorogato il **contratto di espansione**. Con la proroga viene abbassata anche la soglia dimensionale di accesso da 100 dipendenti a 50, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese aventi un'unica finalità produttiva o di servizi. (art.1 comma 215) ;

- Per fronteggiare processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro rientranti nell'elenco ex art. 20 del d.lgs. 148/2015, che hanno esaurito i trattamenti straordinari di integrazione salariale, viene previsto un **trattamento straordinario** per un massimo di **52 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2023** (art. 1 comma 216);
- Viene allargata la platea dei potenziali beneficiari delle indennità di disoccupazione **NASpI**. A partire dal 1° gennaio 2022 l'indennità viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato. Viene eliminato il requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi necessario per il riconoscimento della prestazione, oltre ad essere posticipato dal terzo al sesto mese il décalage mensile della prestazione. Per gli over 50 la decurtazione mensile della prestazione scatta dall'ottavo mese (art. 1 comma 221);
- Anche per la **DIS-COLL** viene posticipata dal quarto al sesto mese la decurtazione mensile dell'indennità. Viene aumentato l'importo e la durata a fronte di un innalzamento dell'aliquota contributiva per collaboratori, assegnisti, dottorandi con borsa di studio, nonché amministratori e sindaci (art.1 comma 222);

Incentivi all'assunzione

La Legge di bilancio prevede importanti novità anche per gli incentivi all'assunzione :

- **Assunzione di lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale** – La Legge di bilancio riconosce a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS aderente all'accordo di transizione occupazionale, un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo è riconosciuto a condizione che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non ci siano stati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità

produttiva. (Art. 1 commi da 243 a 247);

- **Assunzione di lavoratori in CIGS con contratto di apprendistato** – Viene estesa dal 1° gennaio 2022, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e senza limiti di età, lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria aderenti ad un accordo di transizione occupazionale ex art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015 (art. 1 comma 248);

- **Sgravio contributivo totale per apprendisti** – Confermato anche per il 2022 lo sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25, a favore delle micro imprese che occupano sino a 9 dipendenti. L'esenzione è prevista per i primi tre anni di contratto (art. 1 commi 645).

- **Riduzione dei contributi per lavoratori dipendenti** – In via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la Legge di Bilancio 2022 prevede un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (art. 1 comma 121) ;

- **Esonero TFR** – Viene confermato anche per il 2022 e il 2023, lo sgravio contributivo in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che esonera dal versamento al Fondo di Tesoreria dell'INPS delle quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro. L'esonero esclude anche il versamento del ticket di licenziamento (art. 1, comma 126) ;

- **Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri** – In via sperimentale per l'anno 2022 la Legge di bilancio riduce del 50 % i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici

madri. La riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 1, comma 137) ;

• **Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori** – Alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua (art. 1 commi 253 – 254) ;

Cessazione dell'attività e licenziamenti

La Legge di bilancio 2022 prevede nuovi e stringenti obblighi per le aziende con più di 250 dipendenti (nella media dell'anno precedente inclusi apprendisti e dirigenti), che intendano procedere con la **chiusura di reparti autonomi e con il licenziamento di almeno 50 dipendenti**. I nuovi obblighi prevedono :

- Almeno 90 giorni prima il datore di lavoro deve comunicare per iscritto l'avvio della procedura a sindacati ; Regioni interessate ; Ministero del Lavoro ; Ministero dello Sviluppo Economico e ANPAL ;
- Nei 60 giorni successivi alla comunicazione ai soggetti menzionati deve essere inviato un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche con durata non superiore ai 12 mesi ;

Per chi rileva l'azienda, la Legge di bilancio 2022 prevede alcune **agevolazioni di natura fiscale** :

- Nel caso in cui venga assicurata la continuazione dell'attività e il mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono

suscettibili di diversa utilizzazione, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna ;

- In caso di cessazione dell'attività, o di trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici suddetti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria.

Pesanti sono le **sanzioni** in caso di mancato rispetto della procedura. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi previsti, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento (cd. Ticket licenziamento) in misura pari al doppio (con disapplicazione dell'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2021 anche se si tratta di licenziamenti collettivi). Il raddoppio delle sanzioni scatterà anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile.

In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento di cui all'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012 aumentato del 50%. Se c'è accordo sindacale e si procede alla sottoscrizione del piano, per i licenziamenti collettivi avviati al termine del piano il datore di lavoro verserà il ticket licenziamento ordinario, cioè non triplicato (non si applica, l'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2021 il quale stabilisce che la misura del ticket per i licenziamenti collettivi va triplicata) (art. 1, commi da 224 a 238).

Politiche attive

Politiche attive per i lavoratori autonomi – In linea con la valorizzazione proposta dal PNRR, la Legge di Bilancio 2022 estende le politiche attive in favore dei lavoratori autonomi. A tal fine viene consentito l'accesso al programma “ Garanzia di occupabilità dei lavoratori “ (GOL) a tutti coloro che cessano in via definitiva la propria attività professionale con la chiusura della partita IVA (art. 1, commi da 720 a 726).

Tirocini curriculari e extra-curriculari – Per contrastare gli

abusi nell'utilizzo di tirocini extracurricolari, la Legge di bilancio 2022 prevede che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore, Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti degli attuali. Per l'attivazione del tirocinio verrà richiesto un bilancio delle competenze, mentre al termine andrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite. Al fine di prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto dovrà essere individuata in maniera puntuale le modalità con cui il tirocinante presta la propria attività remunerata con una congrua indennità. Sul piano sanzionatorio, per disincentivare l'utilizzo improprio dei tirocini extracurricolari, viene previsto che il soggetto ospitante possa essere punito, in caso di utilizzo fraudolento, con la pena di una ammenda per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, oltre alla possibilità, su domanda del tirocinante, di chiedere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (art. 1 commi da 720 a 726).

Part-time ciclico verticale – Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto part time ciclico verticale. La fattispecie è caratterizzata da una prestazione lavorativa articolata solo su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno. La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 350), recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. La Legge di bilancio 2022 stanziava 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a sostegno dei lavoratori part time.

Previdenza

Pensioni – Gli interventi sono finalizzati a ottenere maggiore flessibilità per l'uscita dal lavoro e una maggiore gradualità in vista di una riforma complessiva del sistema previdenziale.

Si segnala :

- **Quota 102** – Per il solo 2022 viene prevista la possibilità di pensionamento anticipato per i soggetti che maturano in corso d'anno i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni di età con un'anzianità contributiva pari a 38 anni. La disposizione integra la disciplina del trattamento anticipato previsto all'art. 14 del DL 4/2019 (cd. quota 100), che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 62 anni di età e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (art. 1 commi 87 e 88);
- **Ape Sociale** – Viene disposta la proroga al 2022 dell'Ape sociale, ampliando la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della Naspi. Si prevede, ai fini dell'accesso all'Ape sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta (art. 1 commi 91 e 93) ;
- **Opzione donna** – Viene prorogata per l'anno 2022, la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (art. 1 comma 94)

Si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nella presente circolare con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv)

[4696_Testo_L._234_30.12.2021_-_Legge_di_bilancio.pdf](#)
[Download](#)

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, ha fornito indicazioni utili al corretto adempimento del **nuovo obbligo di comunicazione dell'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale** (ex articolo 2222 c.c.).

Nello specifico, la comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa.

La nuova norma è inserita all'interno dell'art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del **decreto Fisco-Lavoro** (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l'art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza).

La finalità adottata dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Si allega la nota.

(FV/fv)

[4699_MLPS-INL-Nota-29-del-11012022.pdf](#)

[Download](#)